



COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE
DELL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

**Approvato con D.C.C. n. 151 del 15/11/1995,
modificato con D.C.C. n. 76 del 26/11/2015**

Art. 1
Finalità

1. Il Comune riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale, promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Riconosce altresì alle associazioni comunali la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.
3. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

Art. 2
Albo comunale delle organizzazioni associative

1. Ai fini di individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematiche, oltre che di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo, è istituito un apposito albo comunale.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo tutte le organizzazioni associative formalmente costituite che operano per una o più finalità di cui all'art. 1 e la cui attività non ha come scopo la divisione di utili fra gli associati.
3. Tali organizzazioni associative devono avere sede legale nel territorio comunale, oppure trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale vi devono svolgere attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita.
4. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) svolge il ruolo di ufficio comunale di riferimento per la gestione dell'albo e per la partecipazione delle associazioni alle attività delle Consulte territoriali, di cui al successivo art. 6.
5. L'albo delle organizzazioni associative è consultabile all'URP o sul sito del Comune, pubblicato in una sezione dedicata.

Art. 3
Modalità di iscrizione all'albo

1. La domanda di iscrizione all'albo comunale delle organizzazioni associative,

indirizzata al Sindaco, è presentata dal legale rappresentante all'URP su apposita modulistica, unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- b) recapiti, codice fiscale dell'associazione ed elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
- c) indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni ad altre associazioni e di quelle aderenti nonché dell'ambito di intervento dell'associazione ai fini della determinazione della partecipazione della stessa agli organismi di cui all'art. 8 dello Statuto Comunale
- d) relazione sull'attività svolta nell'ultimo biennio oppure, per le associazioni di nuova costituzione, relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nel biennio successivo.

2. Alle associazioni iscritte all'albo regionale e provinciale non è richiesta nessuna documentazione.

3. Verificati i requisiti e la documentazione presentata, il responsabile URP provvede ad iscrivere l'associazione all'albo, con decorrenza dalla data di protocollo della domanda ed assegnando un numero progressivo di iscrizione; provvede inoltre a comunicare l'avvenuta iscrizione per via telematica al legale rappresentante e, per conoscenza, al coordinatore della Consulta territoriale e/o tematica di riferimento.

Art. 4

Verifiche successive all'iscrizione all'albo

1. Ai fini di verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione, ogni organizzazione associativa iscritta all'albo è tenuta ad inviare all'URP, entro il mese di gennaio di ogni anno, una sintetica relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sul mantenimento dei requisiti previsti; l'adempimento si ritiene assolto nel caso in cui l'associazione documenti quanto sopra sul proprio sito web.

2. Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, del legale rappresentante e dei recapiti di riferimento (sede, telefono email, ecc.) deve essere comunicata dall'associazione tempestivamente all'URP il quale provvede all'aggiornamento.

3. In ogni momento l'URP, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

4. La perdita dei requisiti, la cessazione o il mancato svolgimento di alcuna attività nell'ultimo biennio, comporta la cancellazione dall'albo che viene disposta con determinazione del Dirigente competente.

Art. 5

Interventi comunali a sostegno delle organizzazioni associative

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1 il Comune favorisce le attività delle associazioni anche tramite:
 - a) la concessione del patrocinio, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento;
 - b) l'assistenza tecnica e progettuale;
 - c) la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, mediante stipula di apposite convenzioni secondo le modalità e le procedure di cui all'apposito regolamento;
 - d) il sostegno a progetti specifici di attività;
 - e) l'erogazione di contributi economici secondo le modalità e le procedure di cui all'apposito regolamento;
 - f) la messa a disposizione di impianti o attrezzature pubbliche secondo le norme regolamentari previste, per iniziative rivolte anche ai soli associati ma con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni associazione interessata.

Art. 6

Partecipazione alle Consulte territoriali e tematiche

1. Un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni associative iscritte all'albo partecipa alle Consulte territoriali e tematiche di cui all'art. 8 dello Statuto comunale secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento che ne detta il funzionamento e i compiti.
2. Ai fini dell'individuazione delle organizzazioni associative i cui rappresentanti possono far parte delle Consulte tematiche si tiene presente l'ambito di intervento indicato da ciascuna organizzazione all'atto della sua iscrizione all'albo.
3. Ai fini dell'individuazione delle organizzazioni associative i cui rappresentanti possono far parte delle Consulte territoriali si tiene presente la località in cui l'organizzazione ha sede oppure dove svolge prevalentemente la propria attività.

Art. 7

Diritto all'informazione

1. Il Comune garantisce alle associazioni iscritte all'albo l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazionismo nonché, a richiesta di queste, su tutte le materie di interesse generale del Comune.
2. Le informazioni sono divulgate prevalentemente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica fornito all'URP dall'associazione.